



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
RAMO TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

Ordinanza n° 152/2009

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure,

- Vista** la propria Ordinanza n° 7/1999 in data 25 febbraio 1999, disciplinante le attività subacquee nelle acque del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;
- Vista** la propria Ordinanza n° 13/2009 in data 10 febbraio 2009, disciplinante il noleggio e la locazione per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale di natanti da diporto, nonché il loro utilizzo in appoggio a praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- Visto** il Decreto Legislativo n° 171/2005 “Codice della nautica da diporto”;
- Visto** il Decreto 29 luglio 2008, n° 146, “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171, recante il codice della navigazione da diporto”;
- Vista** la legge n° 963/65 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n° 1639/1968, come emendati;
- Vista** la legge n° 616/62 ed il D.P.R. n° 435/91 “Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”, come emendati;
- Vista** la Legge Regione Liguria n° 19 in data 4 luglio 2001 “Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo” successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regione Liguria n° 36 in data 15 ottobre 2008;
- Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 1° luglio 2008, “Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina protetta Portofino”;
- Visto** il dispaccio n° 82/010390/II in data 16 febbraio 2000 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Visto** il dispaccio n° 82/033465/II in data 26 maggio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Visto** il dispaccio n° 02.02.152INT in data 16 aprile 2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Visto** il dispaccio n° 9203 in data 3 febbraio 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Visto** il dispaccio n° 20652 in data 10 marzo 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Vista** la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne n° 4385 in data 11 marzo 2009;

Considerato che la maggior parte delle attività subacquee si svolgono in forma organizzata, spesso con supporto di mezzi nautici ed unità da diporto;

Ritenuta la necessità di adeguare e revisionare l'attuale disciplina delle attività subacquee di cui alla sopra richiamata ordinanza n° 7/1999 con le disposizioni introdotte con il succitato Decreto 29 luglio 2008, n° 146, nonché apportare ulteriori modifiche al fine di incrementare il livello di sicurezza complessivo, ferme restando le competenze di altre Amministrazioni/organismi;

Visti gli artt. 17 e 68 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

L'attività subacquea nelle acque del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure è disciplinata dalla presente ordinanza con le modalità di seguito riportate.

Vengono individuate come attività subacquee:

- a) le immersioni, con o senza supporto di unità navali, effettuate da soggetti che erogano a titolo oneroso e/o gratuito servizi a terzi o associati finalizzate al rilascio di brevetto, all'accompagnamento di subacquei sportivi già in possesso di brevetto ovvero al supporto tecnico/logistico di superficie per immersioni non guidate;
- b) l'attività di accompagnamento svolta professionalmente da istruttori subacquei o guide subacquee di cui alla legge della Regione Liguria n° 19/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) le immersioni libere effettuate, con o senza supporto di unità navali, da privati per scopi ludico-sportivi compresa la pesca sportiva subacquea.

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- b) a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a metri 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- c) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio, stabilite con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- d) nelle zone di mare interdette alla balneazione;
- e) nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario e del Capo del Compartimento.

L'esercizio dell'attività di pesca sportiva subacquea è disciplinato dal D.P.R. n° 1639/68 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 91 del Decreto 29 luglio 2008 n° 146, quando:

- operi con autorespiratore;
- si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale in superficie qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale e che gli stessi rimangano in gruppo.

Anche in presenza di un mezzo nautico è facoltà dei subacquei di segnalarsi individualmente, essendo consentito in questo caso allontanarsi oltre i 50 metri dalla verticale del mezzo di appoggio.

Il cd. “pedagno” o pallone di superficie gonfiabile (da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo) non può mai essere utilizzato in alternativa al prescritto segnale obbligatorio regolamentare.

Articolo 2

Nelle immersioni notturne il subacqueo deve segnalarsi in superficie con un segnale giallo intermittente visibile per 360° con portata non inferiore a 300 metri. Inoltre, sempre nelle immersioni notturne, il subacqueo deve segnalare la propria presenza con un dispositivo luminoso giallo o verde da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, ecc.) visibile a giro d’orizzonte.

Articolo 3

Chi intende esercitare le attività di cui alla presente ordinanza, deve munirsi di ogni provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere e, in particolare, atti e/o provvedimenti necessari per l’esercizio di tali attività all’interno dell’Area Marina Protetta di Portofino.

Si richiamano, inoltre, le disposizioni di cui alla legge Regione Liguria n° 19/2001 in premessa citata (in particolare per quanto riguarda gli aspetti inerenti la figura professionale di istruttore subacqueo e guida subacquea) ed ogni altra disposizione di altre Amministrazioni/organismi competenti.

Le immersioni subacquee svolte all’interno dell’Area Marina Protetta di Portofino devono, altresì, essere conformi alle specifiche disposizioni previste per tale zona di mare.

PARTE B

IMMERSIONI GUIDATE O EROGAZIONE DI ALTRI SERVIZI A TERZI O ASSOCIATI INERENTI L’IMMERSIONE CON SUPPORTO DI UNITA’ NAVALI

Articolo 4

Nelle acque del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure l’effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee di cui ai punti a) e b) dell’articolo 1, comma 2, della Parte A (Disposizioni generali), svolte con il supporto di unità navali, è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 5

Le dotazioni di sicurezza di cui all’allegato V del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, per la tipologia dell’unità navale di supporto alle immersioni subacquee e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti:

- a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla succitata lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- f) un dispositivo sonoro per richiamare l’attenzione di eventuali unità in transito;
- g) tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri iperbarici etc.);
- h) carta nautica della zona con l’esatta indicazione della località di immersione in atto, di facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo.

Ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del Decreto n° 171/2005 l'utilizzazione delle imbarcazioni da diporto come unità appoggio per le immersioni subacquee è annotata nei relativi registri di iscrizione e nella licenza di navigazione.

Articolo 6

Il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro, prima della partenza, l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. Tale registro deve essere conservato per almeno un mese dall'ultima annotazione riportata e, se richiesto, messo a disposizione delle Autorità competenti. Gli eventi straordinari che dovessero eventualmente verificarsi nel corso delle attività devono essere annotati sul predetto registro e comunicati tempestivamente all'Autorità Marittima.

Articolo 7

L'istruttore o l'aiuto istruttore per immersioni finalizzate al rilascio di brevetto "sub" o la guida subacquea deve essere munito di idoneo brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

L'accompagnatore per immersioni guidate non potrà guidare nelle immersioni in mare (acque libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con buona visibilità (acque limpide), riducendo adeguatamente tale numero in condizioni di scarsa visibilità o in ore notturne, secondo un prudente apprezzamento legato anche alla situazione contingente.

Per le immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati. In caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Nel caso di immersioni subacquee organizzate per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali riconosciute.

Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.

Articolo 8

Qualora si effettui un'immersione con unità navale di appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo).

Articolo 9

Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza a bordo di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo (persona che abbia conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero del malato in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee quali, a titolo esemplificativo, MDD, embolia, ecc.).

Durante l'immersione l'unità navale dovrà essere sempre presieduta da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

Articolo 10

Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare:

- a) durante il giorno:
 - in acque nazionali, una bandiera di colore rosso con diagonale bianca (bandiera A del Codice C.I.S.);
 - in aggiunta ai segnali di cui sopra, potrà essere utilizzato una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca apposta su un galleggiante ancorato nella zona in cui avviene l'immersione;
- b) di notte tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a mt. 12), con portata di almeno un miglio (COLREG

'72). Le unità di lunghezza inferiore ai 12 metri devono mostrare un fanale giallo intermittente visibile per 360° con portata non inferiore a 300 metri.

Nelle immersioni notturne i subacquei devono segnalare la loro presenza conformemente all'articolo 2.

PARTE C

IMMERSIONI GUIDATE O EROGAZIONE DI ALTRI SERVIZI A TERZI O ASSOCIATI INERENTI L'IMMERSIONE SENZA SUPPORTO DI UNITA' NAVALI

Articolo 11

Nelle acque del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure l'effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1, comma 2, della Parte A (Disposizioni generali), svolte senza il supporto di unità navali, è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 12

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:

- a) apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola di almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- b) mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva);
- c) tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri iperbarici etc.);
- d) cassetta di pronto soccorso.

Articolo 13

Il responsabile dell'immersione dovrà seguire le prescrizioni di cui al precedente articolo 6.

Articolo 14

L'istruttore o l'aiuto istruttore per immersioni finalizzate al rilascio di brevetto "sub" o la guida subacquea deve essere munito di idoneo brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

L'accompagnatore per immersioni guidate non potrà guidare nelle immersioni in mare (acque libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con buona visibilità (acque limpide), riducendo adeguatamente tale numero in condizioni di scarsa visibilità o in ore notturne, secondo un prudente apprezzamento legato anche alla situazione contingente.

Per le immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati. In caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Nel caso di immersioni subacquee organizzate per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali riconosciute.

Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.

Articolo 15

Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione, laddove sia obbligatorio, ha l'obbligo di provvedere al segnalamento conformemente a quanto previsto dall'articolo 91 del Decreto n° 146/2008.

Nelle immersioni notturne il responsabile dell'immersione deve provvedere a segnalare la presenza di subacquei conformemente all'articolo 2.

PARTE D

ATTIVITA' SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI DI CUI AL PUNTO C) DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

Nelle immersioni diurne il subacqueo o gruppo di subacquei, laddove sia obbligatorio, ha l'obbligo di provvedere al segnalamento di cui all'articolo 91 del Decreto n° 146/2008.

Nelle immersioni notturne il subacqueo deve segnalare la sua presenza conformemente all'articolo 2.

Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con la striscia bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente articolo 8.

Se ci si avvale di barca d'appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnali accesi, con le modalità di cui al precedente articolo 8, ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in casi di necessità. A bordo dovrà esserci persona in grado di fornire assistenza.

PARTE E **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 17

Tutte le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito in prossimità dei predetti segnali di presenza di subacquei di cui agli articoli precedenti devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.

Articolo 18

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n° 7/1999 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 25 febbraio 1999.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave illecito e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi dell'articolo 53 e seguenti del D.L.vo 18 luglio 2005 n° 171.

La presente ordinanza entra in vigore il 31 agosto 2009 e la sua pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio e l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito internet istituzionale di questo Comando www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it.

Santa Margherita Ligure, 12 agosto 2009

*f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pietro MICHELI*